

**famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - dote - divieto di costituzione –
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007**

Costituzione in dote di beni immobili stimati secondo la previgente disciplina dell'art. 182 cod. civ. - Perfezionamento - Modalità per il trasferimento dei detti beni in proprietà del marito - Espressa dichiarazione in proposito della moglie - Necessità - Conseguenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007

Secondo il testo originario dell'art. 182, comma secondo, cod. civ. (poi sostituito dalla legge 19 maggio 1975, n. 151), riferito alla dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati, se erano costituiti in dote beni immobili stimati, ma non vi era espressa dichiarazione, che attribuisse la proprietà al marito, nei confronti di detti beni la costituzione in dote non poteva considerarsi sufficiente ad operarne il trasferimento, con la conseguenza che gli stessi non diventavano di proprietà del marito e rimanevano nella titolarità della moglie. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio per ritenere che, in difetto di prova, nelle forme prescritte, del trasferimento della proprietà in capo al marito dei beni immobili dotati, la moglie, in quanto rimasta proprietaria, si sarebbe dovuta considerare legittimata a resistere con riguardo ad un'azione reale per la riduzione in pristino di una situazione dei luoghi modificata in virtù dell'illegittima edificazione di una sua costruzione e dell'intervenuta deviazione illecita del contiguo corso di un canale).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007